



TRIBUNALE DI CATANIA – VI SEZ. CIVILE

Proc. N. 115 /2023

La G.E.,

letti gli atti,

visto l'art. 127 ter c.p.c.;

lette le note delle parti e la relazione del consulente;

rilevato che il consulente ha confermato i valori espressi e, in mancanza di prova contraria di parte, deve ritenersi attendibile la valutazione del perito, che appare immune da vizi e argomentata in maniera precisa e puntuale;

rilevato che, tenuto conto dei crediti, delle spese e dei ribassi di legge, a cui solitamente la vendita forzata soggiace, non vi sono gli estremi per accogliere l'istanza di riduzione del pignoramento richiesta dal precedente, invero può procedersi alla vendita graduale dei beni, procedendosi in via preliminare alla vendita del lotto 2, come richiesto dal debitore;

P.Q.M.

Dispone la vendita del lotto 2 come da separato atto.

Invita il delegato a riferire prontamente circa gli esiti della seconda vendita, che se negativa, comporterà il proseguirsi anche della vendita del lotto 1.

Rigetta tutte le altre richieste, non essendovi allo stato i presupposti di legge.

Pone le spese della vendita, a carico dell'Erario dello stato, stante l'attuale ammissione del precedente al patrocinio a spese dello Stato.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Catania 19/01/2026

La G.E.

Dott.ssa Maria Angela Chisari

